

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di CUNEO

R.G.N.R. 2612 / 2022
R.G. GIP 2078 / 2022

N° 21/2022 R. Impugnazione

RICORSO PER CASSAZIONE

Il Pubblico Ministero – nel procedimento penale n. 2612/2022 R.G.N.R. nei confronti di GUERRIZIO Rocco, nato a Pomigliano d'Arco (NA), il 24.01.1974, ASTESANA Marco, nato a Savigliano (CN), il 29.01.1994, e CESANO Michele, nato a Torino, l'08.02.1994, indagati per il delitto di cui agli artt. 110 e 640 c.p., commesso in Cuneo, il 16.03.2022, in danno di Scassa Angelo, nato a Torino, il 01.02.1963 – con il presente atto dichiara di proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 409, comma IV, c.p.p., del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cuneo, dott. Alberto Boetti, pronunciata all'udienza camerale, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, del 29 novembre 2022, con la quale il G.I.P. rigettava la richiesta di archiviazione con la seguente motivazione: *"Il Giudice, dato atto che la richiesta di archiviazione è antecedente al deposito di ulteriori atti d'indagine, svolti dalla Procura di Torino e trasmessi alla Procura di Cuneo (R.G.N.R. n. 3701/2022), che potrebbero incidere sulle sue motivazioni, rigetta allo stato la stessa, mandando al P.M. per una valutazione dei nuovi elementi pervenuti e lo svolgimento delle ulteriori indagini che tali elementi potrebbero rendere necessarie, entro 3 mesi dal deposito del presente fascicolo in Cancelleria"*.

MOTIVO

ABNORMITÀ DELL'ORDINANZA IMPUGNATA

In data 15.09.2022, il P.M. depositava richiesta di archiviazione nel procedimento penale n. 2612/2022 R.G.N.R. nei confronti di GUERRIZIO Rocco, nato a Pomigliano d'Arco (NA), il 24.01.1974, ASTESANA Marco, nato a Savigliano (CN), il 29.01.1994, e CESANO Michele, nato a Torino, l'08.02.1994, indagati per il delitto di cui agli artt. 110 e 640 c.p., commesso in Cuneo, il 16.03.2022, in danno di Scassa Angelo, nato a Torino, il 01.02.1963.

In data 20.09.2022, successivamente al deposito della suddetta richiesta di archiviazione, veniva iscritto presso la Procura di Cuneo il procedimento penale n. 3701/2022 R.G.N.R. mod. 21, assegnato al collega dott. Pier Attilio Stea, avente ad oggetto le stesse parti e la medesima imputazione, originato dalla denuncia-querela presentata da Scassa Angelo presso la Procura di Torino e trasmessa per competenza a quella di Cuneo.

In data 11.10.2022, l'avv. Antonio Gilestro, difensore della p.o. Scassa Angelo, proponeva opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal P.M..

In data 12.10.2022, Scassa Angelo proponeva personalmente opposizione alla suddetta richiesta di archiviazione, integrando così quella presentata il giorno prima dal difensore.

Nei suddetti atti di opposizione e nei relativi allegati non è contenuta copia della citata denuncia-querela presentata dalla p.o. alla Procura di Torino – né degli eventuali atti di indagine dalla stessa conseguentemente eseguiti – poi trasmessa per competenza alla



Procura di Cuneo, originando il procedimento penale n. 3701/2022 R.G.N.R. mod. 21, assegnato al collega dott. Pier Attilio Stea.

Pertanto, alcuno degli atti del procedimento penale n. 3701/2022 R.G.N.R. mod. 21, assegnato al collega dott. Pier Attilio Stea, è contenuto all'interno del presente procedimento penale, salvo ovviamente quelli che possano eventualmente essere identici, essendo stati presentati dalla p.o. in diverse sedi.

In data 29.11.2022, si svolgeva l'udienza camerale ex art. 409 c.p.p. a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, nella quale il difensore della p.o. evidenziava l'esistenza del procedimento penale n. 3701/2022 R.G.N.R. mod. 21, assegnato al dott. Pier Attilio Stea, generato da una denuncia-querela presentata dalla p.o. alla Procura di Torino e trasmessa alla Procura di Cuneo per competenza. Pertanto, il Giudice così decideva: *"dato atto che la richiesta di archiviazione è antecedente al deposito di ulteriori atti d'indagine, svolti dalla Procura di Torino e trasmessi alla Procura di Cuneo (R.G.N.R. n. 3701/2022), che potrebbero incidere sulle sue motivazioni, rigetta allo stato la stessa, mandando al P.M. per una valutazione dei nuovi elementi pervenuti e lo svolgimento delle ulteriori indagini che tali elementi potrebbero rendere necessarie, entro 3 mesi dal deposito del presente fascicolo in Cancelleria"*.

Occorre preliminarmente osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è abnorme anche quel provvedimento che, *"pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste"* (Cass., sez. V, n. 182 del 1994). Sul tema, le Sezioni Unite hanno stabilito che l'atto può essere dichiarato abnorme *"quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile"* (Cass., Sez. U, n. 22909 del 2005, Minervini).

Più nello specifico, in un caso assimilabile a quello di cui al presente ricorso – nel quale il P.M. ricorrente deduceva l'abnormità del provvedimento *"non rientrando nei poteri del g.i.p. l'acquisizione di atti di procedimenti diversi da quello cui la richiesta di archiviazione si riferisce (procedimenti che potrebbero trovarsi in fase di indagine preliminare ed essere quindi coperti da segreto) ed essendo il p.m. soltanto competente a stabilire quali atti debbano trovare ingresso nel fascicolo delle indagini"* – il Giudice di legittimità, nel ritenere fondato il ricorso, ha avuto modo di affermare che *"a fronte di una richiesta di archiviazione il g.i.p., ove non ritenga di accoglierla, può disporre la formulazione dell'imputazione o prescrivere al p.m. nuove indagini; ma non può certamente procedere egli stesso ad atti di indagine, quale è senza dubbio anche l'acquisizione di documenti non contenuti nel fascicolo delle indagini"*, concludendo quindi che *"il provvedimento impugnato, senz'altro illegittimo, presenta anche il connotato dell'abnormità, poiché il legittimo rifiuto della sua esecuzione da parte del p.m. determina una stasi del procedimento non eliminabile che attraverso il suo annullamento"* (Cass., Sez. VI, 31.01.2003, n. 8871).

Nel caso che ci occupa, l'unico modo per eseguire l'impugnata ordinanza del G.I.P. – nella parte in cui, nell'indicare delle indagini solo eventuali, generiche e future, ordina al p.m. la *"valutazione dei nuovi elementi pervenuti"*, ossia quelli di cui al diverso procedimento penale n. 3701/2022 R.G.N.R. mod. 21, assegnato al collega dott. Pier Attilio Stea – risulta essere la coatta acquisizione di atti non contenuti nel fascicolo delle indagini in quanto di un procedimento diverso da quello cui la richiesta di archiviazione si riferisce ed assegnato ad altro P.M., in violazione peraltro dell'autonomia di quest'ultimo.



P. Q. M.

Chiede che la Suprema Corte di Cassazione voglia annullare l'ordinanza ex art. 409, comma IV, c.p.p., del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cuneo, dott. Alberto Boetti, pronunciata all'udienza camerale, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, del 29 novembre 2022 nel procedimento penale n. 2612/2022 R.G.N.R. Tribunale di Cuneo, con ogni conseguenza di legge.

Cuneo, 13 dicembre 2022



PUBBLICO MINISTERO
Mario Pesucci



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Cuneo, li. 14/12/2022

G. Garigliano
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni GARIGLIANO